

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, penultimo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per garantire il mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede nel limite massimo di € 624.273,09 mediante utilizzo delle risorse derivanti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per la disciplina e l'impiego delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

*Il Presidente del Consiglio  
dei ministri*  
RENZI

15A03473

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2015.

**Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2013, attualmente in vigore, e la necessità di aggiornarlo come segue sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti;

Rilevata l'attuale adeguatezza della cooperazione tra le omologhe autorità italiane e sammarinesi, e in particolare tra le rispettive Unità di informazione finanziaria, e delle altre forme di cooperazione amministrativa, inclusa quella tra autorità fiscali;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;



Considerato che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficino di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE;

Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che

siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;

Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria nella seduta del 30 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.


Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera;
13. Repubblica di San Marino.

Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curaçao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10. Sint Eustatius;
11. Saba.



## Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti, nonché della qualità della cooperazione internazionale prestata.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 2015

*Il Ministro:* PADOAN

15A03477

DECRETO 22 aprile 2015.

**Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare della regione Lazio.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»;

Visto l'art. 4, comma 1 bis lett. b), del Regolamento della regione Lazio n. 5 del 4 aprile 2012 e ss.mm.ii., attuativo del comma 102, lett. b) dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011, introdotto con delibera n. 471 del 15 luglio 2014 e recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 306 del 27 maggio 2014 con la quale è stata approvata una prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale, che prevede, fra le varie forme di valorizzazione anche l'apporto a fondi immobiliari;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 513 del 29 luglio 2014 con la quale è stata approvata una prima individuazione dei compendi immobiliari del patrimonio regionale da sottoporre alla SGR InvImIt S.p.A. ai fini dell'apporto ad un Fondo immobiliare dalla stessa istituito e gestito;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Società InvImIt SGR S.p.A. del 23 dicembre 2014 che ha istituito, tra gli altri, il Fondo immobiliare denominato «i3 - Regione Lazio», con l'approvazione del relativo Regolamento di gestione;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anche immobili di proprietà della Regione Lazio, di altri enti pubblici del territorio regionale o di società interamente partecipate dai predetti soggetti;

